



COMUNE DI GROSSETO

**PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI
DI RADIOCOMUNICAZIONE**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ing. Marco ANGELONI

Ordine degli Ingg. della Provincia di Massa Carrara n.595

Coadiuvato da:

Dott. Andrea Ricci

Ing. Tiziano Baruzzo

Geom. Giacomo Bresciani

GENNAIO 2024

INDICE

DEFINIZIONI	5
PARTE I – NORME GENERALI	8
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	8
ART. 2 – ASPETTI NON DISCIPLINATI	10
ART. 3 – FINALITA'	11
PARTE I – NORME GENERALI	13
ART. 4 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	13
ART. 5 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DGLI IMPIANTI	15
ART. 6 – INSERIMENTO AMBIENTALE	18
ART. 7 – AZIONI DI RISANAMENTO	20
PARTE II – PROCEDURE AUTORIZZATIVE	21
ART. 8 – ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI IMPIANTI E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI	21
ART. 9 - PROGRAMMA ANNUALE DI SVILUPPO RETI PER INSTALLAZIONI FISSE DEGLI IMPIANTI E RELATIVA ISTRUTTORIA	22
ART. 10 - PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO - VARIAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI	24
ART. 11. - NORME GENERALI RELATIVE ALL'INSTALLAZION E DEGLI IMPIANTI – DIVIETI E DEROGHE	25
ART. 12 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PROVVISORI	26
ART. 13 - CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE INSTALLAZIONI	27

ART. 14 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	28
PARTE III – PRESCRIZIONI EDILIZIE-URBANISTICHE	30
ART. 15 - SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO.....	30
PARTE IV – CENSIMENTO; VIGILANZA E CONTROLLI	31
ART. 16 – CATASTO ED INVENTARIO DEGLI IMPIANTI.....	31
ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI	32
ART. 18 - MONITORAGGIO VOLONTARIO.....	33
PARTE V – SANZIONI E DISPOSIZIONI	34
ART. 19 - SANZIONI	34
ART. 20 - INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE.....	36
PARTE VI – NORME TRANSITORIE.....	37
ART. 21 - NORME DI RINVIO	37
ART. 22 - NORME TRANSITORIE	38
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE.....	39

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

RELAZIONE TECNICA – PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE

ALLEGATO 1 – MAPPE DELLE LOCALIZZAZIONI

TAV_QU SCALA 1:50.000

TAV_A1- A10 SCALA 1:5.000

TAV_B1-B10 SCALA 1:2.000

ALLEGATO 2 – SCHEDE DEI TRALICCI

ALLEGATO 3 – MAPPA DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO

ALLEGATO 4 – MAPPA DELLE AREE DISPONIBILI

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione si assumono le definizioni di cui alla L. n. 36 del 22 febbraio 2001 e ss.mm. (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 e ss.mm. (Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché le definizioni ed unità di misura del D.P.C.M. 08 luglio 2003, e le seguenti ulteriori definizioni:

- a) Impianto: trasmettitore e/o ricevitore di onde elettromagnetiche finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile o al servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica costituito da antenne e/o collegamenti radio con relativi apparati ed accessori necessari al funzionamento.
- b) Impianto provvisorio: impianto installato su supporti mobili o facilmente amovibili, destinato a prove tecniche di trasmissione o necessario per far fronte ad esigenze di manutenzione di impianti fissi regolarmente autorizzati oppure necessario per garantire il servizio pubblico di comunicazione in attesa della definizione della pratica avviata per l'installazione di un impianto definitivo.
- c) Localizzazione: ambito territoriale di installazione di un impianto;
- d) Sito: è la specifica ubicazione di un impianto identificata univocamente mediante cartografia catastale e coordinate geografiche.
- e) Siti sensibili: ai sensi del presente regolamento si considerano siti sensibili, indipendentemente dalla loro individuazione e ricognizione cartografica, le seguenti tipologie di strutture e aree di pertinenza:
 - le strutture di tipo sanitario e relative aree di pertinenza;
 - le strutture assistenziali e relative aree di pertinenza;
 - le strutture scolastiche e relative aree di pertinenza;
 - gli edifici di valore storico-architettonico e paesaggistico, vincolati ai sensi D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art.10 della L. n. 137 del 6 luglio 2002 (ex D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999);

- gli edifici con destinazione ad asilo, scuola, ospedale, chiese e case di cura
 - le aree a verde attrezzato e sportive, parchi e aree per il gioco e lo sport di base;
 - spazi adibiti all'infanzia in generale.
- f) Aree di pertinenza ai siti sensibili: superfici annesse agli edifici o complessi di cui al punto e), recintate o soggette a limitazioni all'accesso del pubblico comprese le aree a verde attrezzato, anche se non delimitate.
- g) Gestore: è il titolare della licenza per esercire il servizio di teleradiocomunicazioni assegnata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
- h) Titolo abilitativo: gli atti previsti dagli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 e ss.mm. (Codice delle comunicazioni elettroniche)
- i) Obiettivi di qualità:
- criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
 - valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della L. n. 36 del 22 febbraio 2001, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- j) Modifica/ a deguamento degli impianti: modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e/o modifiche delle caratteristiche delle infrastrutture comportanti opere civili;
- k) Aree intensamente frequentate: si intendono le superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi per le quali (art. 4, punto 2 del DPCM dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) per le quali i valori limite di immissione dei campi elettromagnetici sono fissati dagli obiettivi di qualità.

LISTA DEGLI ACRONIMI

CEI:	Comitato Elettrotecnico Italiano
DCS:	Digital Cellular System
DII:	Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa
E:	Campo Elettrico
EM:	Elettromagnetico-i
GB:	Gauss Boaga
GSM:	Global System Mobile
IEEE:	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISPESL:	Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
ISS:	Istituto Superiore di Sanità
LTE:	Long Term Evolution
MRL:	Microwave & Radiation Laboratory
UMTS:	Universal Mobile Telecommunications System
SRB:	Stazione Radio Base
SUAP:	Sportello Unico Attività Produttive

UNITÀ DI MISURA

Hz:	Frequenza espressa in Hertz, Cicli al secondo
kHz:	Frequenza espressa in kiloHertz, Migliaia di cicli al secondo
MHz:	Frequenza espressa in megaHertz, Milioni di cicli al secondo
GHz:	Frequenza espressa in gigaHertz, Miliardi di cicli al secondo
V/m:	Campo elettrico (E) espresso in Volt per metro

PARTE I – NORME GENERALI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione viene adottato, ai sensi della L. n. 36 del 22 febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del D.Lgs n. 259 del 1° agosto 2003, (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss. mm e ii. e del D.P.CM. dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz) allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, nonché a quelli espressi dalla L.R. n. 48 dell'ottobre 2011 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione).

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Grosseto. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;

d) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004

4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

ART. 2 – ASPETTI NON DISCIPLINATI

1. Le disposizioni del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione non si applicano:

- agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale ed internazionale, è regolata dal D.P.R. n.1214 del 5 agosto 1966;
- agli apparati dei servizi di emergenza di pubblica utilità;
- agli impianti ed apparecchi per impieghi diagnostici e terapeutici;
- alle apparecchiature d'uso domestico ed individuale

ART. 3 – FINALITA'

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui al punto 1 dell'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e del perimetro delle competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
- b) tutelare la salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- c) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici pur contemperando le diverse esigenze degli operatori economici a garanzia della copertura del servizio;
- d) disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione, la delocalizzazione, la dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui art. 1;
- e) richiedere le azioni di risanamento ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- f) ordinare lo sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche prevedendo l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;
- h) mappare la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- i) delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall'art. 4 del DPCM dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritti al punto 3 dell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
3. L'Amministrazione comunale, provvede al monitoraggio dell'applicazione del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione traducendo tali valutazioni nel relativo aggiornamento annuale.
4. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione, garantendo la partecipazione dei cittadini riguardanti l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti oggetto del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione.

PARTE I – NORME GENERALI

ART. 4 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune individua le aree del territorio in cui sono presenti gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione attraverso la “Mappa delle Localizzazioni” e le aree del territorio maggiormente idonee per l’installazione di nuovi impianti, con l’obiettivo primario di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8, comma 6, L. n. 36 del 22 febbraio 2001)”: tali aree sono individuabili nella “Mappa delle Aree Disponibili” garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.

2. Le tipologie di localizzazione sono suddivise in:

- Localizzazioni consentite
- Localizzazioni consentite con cautele
- Localizzazioni sconsigliate

I risultati cartografici di tali classificazioni sono sintetizzati nella “Mappa delle Aree Disponibili” del territorio comunale in cui sono consentite nuove le localizzazioni degli impianti secondo la seguente classificazione. E’ comunque vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze come prescritto dall’art. 11, comma 1, lettera e) della L.R. n. 49 del 6 ottobre 2011.




Tipologia di localizzazione	Descrizione	Segno grafico
Localizzazioni consentite	Aree del territorio comunale potenzialmente idonee per la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e degli impianti di telefonia mobile (è fatto comunque divieto di installazione sulle aree indicate all'art. 11, comma 1, lettera e) della L.R. n. 49 del 6 ottobre 2011).	
Localizzazioni consentite con cautele	Aree del territorio comunale potenzialmente idonee per la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e degli impianti di telefonia mobile su cui le nuove installazioni o le modifiche/adequamenti degli impianti esistenti sono subordinate a mis ure di cautela. Trattasi di aree caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti (è fatto comunque divieto di installazione sulle aree indicate all'art. 11, comma 1, lettera e) della L.R. n. 49 del 6 ottobre 2011).	
Localizzazioni sconsigliate	Aree del territorio comunale su cui è sconsigliata la localizzazione di nuovi impianti fissi tenuto conto presenza di aree di particolare pregio ambientale (è fatto comunque divieto di installazione sulle aree indicate all'art. 11, comma 1, lettera e) della L.R. n. 49 del 6 ottobre 2011).	

Tabella 2 - Aree del territorio comunale in cui sono consentite le localizzazioni degli impianti come graficamente identificate negli elaborati di Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione

3. La “Mappa delle Aree Disponibili” è obbligatoriamente aggiornata in funzione dell’evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La “Mappa delle Aree Disponibili” inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

ART. 5 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DGLI IMPIANTI

1. Nei siti indicati negli elaborati del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione (“Mappa delle Localizzazioni”) come sedi di impianti esistenti è consentita la permanenza degli impianti esistenti regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 7 del presente articolo. Per la riconfigurazione degli impianti esistenti e/o l'installazione di nuovi impianti fissi, dovranno essere privilegiate le localizzazioni del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione consentite o consentite con cautele (“Mappa delle Aree Disponibili).
2. La localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva deve avvenire in coerenza con il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti dei valori di cui al D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
3. Relativamente alle aree consentite, per l'installazione degli impianti o per la riconfigurazione degli impianti esistenti, il Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione rimette alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto territoriale, mediante opportuno studio della forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione; ciò nel rispetto della protezione della salute umana, delle caratteristiche storiche, ambientali, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale e degli eventuali vincoli vigenti e, al contempo, per minimizzare l'intrusione visiva e l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
4. Nelle localizzazioni indicate dal presente Regolamento come consentite con cautele, per la realizzazione di nuovi impianti o modifica/adequamento degli impianti esistenti, oltre a quanto previsto al comma precedente dovranno essere prescritti gli

opportuni accorgimenti e cautele in funzione dei valori di campo rilevati o previsti e/o della presenza di altri fattori critici di inquinamento o di degrado ambientale.

5. In corrispondenza alle aree consentite con cautele, possono essere prescritte modificazioni o adeguamenti degli impianti esistenti per comprovate esigenze di tutela della salute umana e protezione della popolazione all'esposizione ai campi elettromagnetici.

6. Nelle aree consentite con cautela le misure di campo elettromagnetico, contenute nella richiesta del titolo abilitativo per l'inserimento delle nuove installazioni o della modifica delle installazioni esistenti dovranno essere effettuate tenendo conto dei giorni e degli orari di maggiore traffico telefonico, dal momento che la potenza di emissione può variare in maniera significativa in funzione delle utenze collegate in un dato istante in una particolare cella

6. Nelle aree del territorio comunale su cui è sconsigliata la localizzazione di nuovi impianti fissi, è esclusa l'installazione di nuovi impianti salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione. Le motivazioni della necessità di realizzare una nuova installazione in un'area in cui è sconsigliata la localizzazione devono essere opportunamente motivate e tecnicamente giustificata nella domanda di richiesta del titolo abilitativo.

7. In corrispondenza delle aree del territorio in cui è sconsigliata la localizzazione di nuovi impianti, possono essere prescritte delocalizzazioni o modifiche degli impianti esistenti per comprovate esigenze di tutela della salute umana e prevenzione all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici o di tutela paesaggistico - ambientale.

8. In caso di nuova installazione o modifica di installazione esistente, con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, il proponente, che volesse effettuare installazioni in prossimità di "aree intensamente frequentate", nella documentazione da presentare con la pratica edilizia dovrà dare evidenza del fatto che, in tali aree, non vengano superati, a seguito della messa in esercizio dell'installazione oggetto della pratica, i valori di qualità indicati nella tabella 3 dell'allegato B al DPCM 8 Luglio 2003.

9. Le localizzazioni strutturali degli impianti dovranno sempre risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e ambientale e con altre vigenti disposizioni di leggi e regolamentari, acquisendo il nulla osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli vigenti esistenti.

10. Fatte salve le vigenti disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali dovrà essere assicurato l'inserimento paesaggistico delle strutture delle postazioni di trasmissione.

11. Il Comune avrà facoltà di integrare cartograficamente, tramite delibera del Consiglio comunale sottoposta alle stesse procedure di approvazione del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione, anche successivamente all'approvazione del presente regolamento, gli ambiti e fasce del territorio in cui la localizzazione degli impianti è sottoposta alle misure di attenzione di cui al presente articolo.

ART. 6 – INSERIMENTO AMBIENTALE

1. In caso di impianti condivisi tra più Gestori, gli stessi devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
2. Sono fatte salve le necessità di acquisire autorizzazioni, pareri o nulla-osta necessari ai sensi di legge, rilasciati da Enti terzi.
3. È sconsigliata la localizzazione di nuovi impianti fissi nei seguenti siti sensibili o aree di particolare pregio ambientale:
 - Parco Regionale della Maremma
 - ZSC-ZPS e zona RAMSAR del Padule della Diaccia Botrona
 - ZSC-ZPS del Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto
 - ZSC-ZPS delle Dune costiere del Parco dell'Uccellina
 - ZSC-ZPS della Pineta Granducale dell'Uccellina
 - ZSC-ZPS dei Monti dell'Uccellina
 - ZSC di Monte Leoni
 - ZSC di Poggio Moscona
 - ZSC e zona RAMSAR Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
 - ZPS delle Pianure del Parco della Maremma
 - Geotopo di importanza regionale della Voragine del Bottegone
 - Riserva Naturale Provinciale DIACCIA BOTRONA e area contigua
 - PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA - Area Contigua
 - Aree a pericolosità da alluvione fluviale P3 elevata (ad eccezione delle aste fluviali)
 - Le Formiche di Grosseto

a tutela della specificità di tali ambienti e fatta salva la possibilità di derogare qualora vi sia necessità di installazione ai fini della copertura del servizio pubblico e dell'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione.

4. Qualora l'impianto sia progettato nell'ambito di pertinenza dei corsi d'acqua dovrà essere il progetto in sede di istanza edilizia dovrà essere assoggettato a puntuale parere da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Toscana Sud. Qualora invece l'impianto sia localizzato in area esterna alla pertinenza dei corsi d'acqua ma comunque in area a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, la valutazione sarà effettuata dal Comune di Grosseto che verificherà la vincolistica ambientale (idrogeologica, idraulica,...);

ART. 7 – AZIONI DI RISANAMENTO

1. La normativa nazionale (L. n. 36 del 22 febbraio 2001) e regionale (L.R. n.49 del 6 ottobre 2019 e D.G.R. n. 933 del 27 settembre 2016) prevedono che gli impianti che superano i limiti normativi all'esposizione ai campi elettromagnetici (DPCM dell'8 luglio 2003) siano oggetto di risanamento al fine di riportare in via definitiva i campi emessi dagli stessi entro i limiti. Con D.G.R. n. 933 del 27 settembre 2016 sono stati definiti, in attuazione dell'art 4 comma 1 lettera b) della L.R. n.49 del 6 ottobre 2019, i criteri tecnici per la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di competenza comunale (art. 12 della L.R. n.49 del 6 ottobre 2019).
2. Ai fini della verifica dell'effettiva esposizione dei recettori al campo elettromagnetico , finalizzata alla eventuale necessità di mettere in atto azioni di risanamento, il comune procederà secondo quanto previsto dall art.13 della L.R. 49/2011
3. Le azioni di risanamento:
 - a) sono disposte dal Comune non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;
 - b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
 - c) sono attuate a cura e spese dei titolari.
4. In ogni caso il Comune assicura, anche mediante l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.
5. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.
6. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.

PARTE II – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

ART. 8 – ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI IMPIANTI E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

1. Il Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione è approvato dalla Amministrazione comunale nell'esercizio della competenza espressamente prevista dall'art. 8, comma 6, della legge quadro n. 36/2001.
2. Il Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione è compreso nel novero degli atti di governo del territorio.
3. Il Comune ha sempre facoltà di aggiornare il Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione, per accertati motivi di negativo impatto sulle diverse matrici ambientali o perché costituenti un vincolo allo sviluppo urbanistico-edilizio del territorio o per altre motivazioni di incompatibilità.
4. Il Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione viene rivisto annualmente e se necessario aggiornato ovvero integrato a seguito della produzione di ulteriore documentazione pervenuta da parte dei gestori degli impianti. L'Amministrazione comunale valuta le proposte di aggiornamento del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione vigente assumendo le conseguenti decisioni con propria deliberazione motivata.

ART. 9 - PROGRAMMA ANNUALE DI SVILUPPO RETI PER INSTALLAZIONI FISSE DEGLI IMPIANTI E RELATIVA ISTRUTTORIA

1. I gestori del servizio di telefonia mobile interessati, titolari dell'apposito provvedimento abilitativo previsto dalla vigente legislazione di settore, devono presentare al Comune, in forma unitaria o collegiale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma annuale di sviluppo reti riferito all'intero territorio comunale. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti. In caso di mancata presentazione dei programmi nei termini stabiliti si intendono validi i programmi precedentemente assunti agli atti

2. Le localizzazioni indicate come idonee ad ospitare gli impianti di cui al presente Regolamento assumono priorità nella fase di pianificazione annuale dei siti.

3. Il piano annuale presentato dai Gestori deve contenere la mappa completa e le caratteristiche degli impianti esistenti e da realizzare ed essere corredato dalla documentazione elencata nell'elenco seguente:

- cartografia aggiornata su base cartacea in scala adeguata (1:10.000 o 1:5.000) del territorio interessato dalle installazioni, con indicazione dei siti e/o delle aree di ricerca in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti e di quelli già installati, completa di legenda e di identificativi delle singole installazioni ed aree;
- elenco delle installazioni da realizzare con riferimento alla cartografia prodotta;
- per ogni area di ricerca andrà indicato:
tipologia dell'impianto da realizzare (stazione radio -base, ponte radio, etc.),
caratteristiche di massima e al tezza dal suolo ipotizzata per l'installazione;
potenza presunta dell'impianto;
intervallo di frequenze di trasmissione.

4. La sopraddetta programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici fissati dalla normativa vigente nonché gli

adempimenti formali e sostanziali previsti dal presente Regolamento, deve tendere a produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile e prevedere, laddove tecnicamente possibile a costi sostenibili, azioni di accorpamento delle installazioni nelle previste postazioni indicate dal Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione.

5. Il Comune, all'interno dell'ambito di ricerca geografico indicato dal piano annuale dei Gestori, si riserva di indicare delle aree preferenziale per l'installazione degli impianti.

6. Il piano annuale dei Gestori, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

ART. 10 - PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO - VARIAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI

1. Il Programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario,

- nei casi previsti al precedente art. 9 del presente Regolamento,
- in caso di pertinenti richieste pervenute da terzi interessati
- in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete.

2. Il Comune predispone la proposta di aggiornamento/variazione del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione secondo le modalità indicate nella L. R. n. 65 del 10 novembre 2014 "Norme per il governo del territorio" e L.R. n. 10 del 12 febbraio 2010 "Norme in materia di valutazione ambientale".

ART. 11. - NORME GENERALI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E DEGLI IMPIANTI – DIVIETI E DEROGHE

1. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto senza aver acquisito la preventiva necessaria autorizzazione ai sensi di legge.
2. La realizzazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile indicati nei piani di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori è subordinata al recepimento dei piani nel Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione
3. Per comprovate esigenze di garanzia della fornitura del servizio di pubblica utilità, intervenute successivamente alla data di approvazione del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione, possono essere autorizzate installazioni di impianti provvisori, temporanei e mobili, in aree non indicate dai gestori nei piani di sviluppo delle reti presentati annualmente, previa istanza degli interessati da presentarsi secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento e tenuto conto di quanto previsto all'art. 12 del presente Regolamento, contenente adeguata relazione che motivi l'incompatibilità di ubicare diversamente l'installazione.
4. È consentita l'installazione di impianti per il telecontrollo di servizi di pubblica utilità (es. funzionamento acquedotto, rete gas, fognatura) presso gli impianti tecnologici ad essi funzionali quali per esempio pozzi, stazioni di sollevamento, vasche di accumulo o di espansione, ecc... da intendersi quindi come localizzazioni consentite ai fini del presente Regolamento anche se non indicate negli elaborati cartografici allegati al presente documento.

ART. 12 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PROVVISORI

1. L'installazione di impianti provvisori così come definiti nel paragrafo iniziale del presente regolamento, è consentita nelle aree indicate dal Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione ed è regolamentata dall'art. 47 – “Impianti temporanei di telefonia mobile” (ex art. 87-quater Codice 2003) del D.Lgs. Governo n. 207 dell'8 novembre 2021;
2. Decorso il periodo di permanenza stabilito l'impianto dovrà essere rimosso. A garanzia della completa e totale rimozione dei manufatti provvisori e ripristino dei luoghi verrà depositata presso il Comune idonea cauzione da definirsi con separato provvedimento. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore

ART. 13 - CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE INSTALLAZIONI

1. Al fine di raggiungere obiettivi di qualità paesistico-ambientali e protezione della popolazione dai campi elettromagnetici l'Amministrazione comunale in caso di pluralità di istanze, si riserva la facoltà di rilasciare prioritariamente le concessioni per quegli impianti che prevedano di utilizzare strutture esistenti già in uso.
2. In presenza di richiesta di nuove installazioni che siano da localizzare nel raggio di 100 m da impianti già esistenti ed autorizzati, la concessionaria richiedente la nuova installazione deve dare atto di aver valutato, in via preventiva alla previsione di nuova installazione, la possibilità di redigere un accordo con i concessionari/responsabili delle strutture preesistenti al fine di adottare misure di condivisione degli impianti.

ART. 14 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'installazione delle infrastrutture, la riconfigurazione, la ricollocazione, l'adeguamento degli impianti, la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, è autorizzata dal Comune con le modalità di cui al Capo V del D.Lgs. Governo n. 259 del 01 gennaio 2003 e s.m.i. "Codice delle comunicazioni elettroniche" (D.Lgs. Governo n. 207 dell'8 novembre 2021, n. 207 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)") e previo accertamento da parte dell'ARPAT, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. n. 36 del 22 febbraio 2001 e s.m.i. e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati e deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
3. Le procedure per le richieste di autorizzazione e rilascio dei titoli abilitativo sono regolamentate dai dettami del D.Lgs.259/2003 e s.m.i.
4. Qualora in sede di istanza edilizia sia proposta una diversa localizzazione, il nuovo posizionamento deve essere comunicato a tutti i Gestori di servizi pubblici a rete, potenzialmente oggetto di interferenza in modo che lo stesso possa valutare eventuali interferenze con propri impianti in esercizio;
5. In sede di istanza edilizia, indipendentemente dalla modifica della localizzazione rispetto quanto proposto dal Programma, il Richiedente dovrà presentare una documentazione tecnica in cui siano evidenziati i ricettori di cui alla lettera e) comma 1 art. 11 della L.R. 49/2011;
6. In sede di istanza edilizia, qualora il progetto preveda una localizzazione in zona sconsigliata, il Gestore deve eseguire "misure di carattere puntuale sugli edifici segnati

dal programma di simulazione come critici" sia ex ante che ex post modifica/istallazione impianto, dando opportuna comunicazione dei relativi risultati sia all'amministrazione Comunale che all'Arpat

7. Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, il presente articolo non si applica:

- a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5W;
- b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100W
- c) i microimpianti;
- d) gli impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.

PARTE III – PRESCRIZIONI EDILIZIE-URBANISTICHE

ART. 15 - SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'Art 10 punto 5 della L.R. n. 49 del 6 ottobre 2011, in prossimità di ogni impianto dovrà essere collocato in posizione visibile un cartello in materiale resistente delle dimensioni UNI non inferiori all'A3, in cui siano riportati i seguenti dati per ogni impianto installato:

- ragione sociale del gestore,
- nominativo dell'intestatario o titolare dell'impianto,
- responsabile della conduzione dell'impianto e riferimenti di reperibilità,
- data di installazione, data di attivazione, eventuale data di disattivazione/cessazione,
- estremi atto autorizzatorio (ove previsto),

2. Detto cartello dovrà essere sempre visibile al pubblico, aggiornato e presente per tutta la durata della permanenza dell'impianto in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità.

3. Per quanto riguarda la procedura urbanistico edilizia per l'installazione delle infrastrutture, la riconfigurazione, la ricollocazione, l'adeguamento degli impianti si rimanda alle relative normative e regolamenti comunali.

PARTE IV – CENSIMENTO; VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 16 – CATASTO ED INVENTARIO DEGLI IMPIANTI

1. Il catasto regionale degli impianti, di seguito denominato catasto regionale, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione. L'inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali costituisce una sezione del catasto regionale
2. Ai fini della formazione e gestione del catasto regionale, i gestori presentano contestualmente entro il 31 ottobre di ogni anno:
 - a) la dichiarazione sugli impianti, la quale contiene, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, e delle loro localizzazioni;
 - b) il programma di sviluppo della rete.
3. La documentazione di cui punto precedente è inviata in forma telematica ed è aggiornata, ove necessario, entro un termine fissato dalla Giunta regionale.
4. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi.
5. Ai fini della formazione e gestione dell'inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, i gestori presentano una dichiarazione, inviata in via telematica all'ARPAT e ai comuni interessati aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno, la quale contiene in particolare le seguenti informazioni:
 - a) le generalità dei gestori;
 - b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
 - c) la tipologia d'impianto o servizio del microimpianto.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune svolge la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell'ARPAT ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 36 del 22 febbraio 2001 e ss.mm nelle forme e con le modalità previste dalla L.R. n. 30 del 22 giugno 2009 ("Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").
2. I controlli verificano:
 - a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
 - b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;
 - c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore.
3. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza. Il personale incaricato dei controlli invia all'Ufficio Ambiente e all'Ufficio Edilizia privata/Urbanistica del Comune, copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.
5. I costi ed il numero dei controlli, di norma con cadenza biennale, sono stabiliti dalla carta dei servizi e delle attività prevista dalla L.R. n. 30 del 22 giugno 2009 ("Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").
6. In caso di accertato superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente il Comune ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla L. n. 36 del 22 febbraio 2001 e ss.mm.

ART. 18 - MONITORAGGIO VOLONTARIO

1. Il Comune a proprie spese può richiedere all'ARPAT l'esecuzione di misurazioni dei campi elettromagnetici o valutazioni specifiche ulteriori rispetto alla periodicità minima di cui al punto 5 dell'art. 23.
2. I monitoraggi potranno essere svolti avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

PARTE V – SANZIONI E DISPOSIZIONI

ART. 19 - SANZIONI

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto, in assenza del titolo abilitativo di è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 e alla cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto; tali sanzioni sono irrogate dal comune competente.
2. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 10.000,00 a euro 40.000,00.
3. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 15, comma 4, L. n. 36 del 22 febbraio 2001 e ss.mm; tale sanzione è irrogata dal Comune competente.
4. La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle dichiarazioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a) e b) della L.R. n.49 del 6 ottobre 2011 e di cui all'articolo 19, comma 5 della L.R. n.49 del 6 ottobre 2011 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 per ogni impianto; la sanzione complessiva non può comunque superare euro 300.000,00. La sanzione è irrogata dalla Regione, la quale contestualmente ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione prescritta entro un termine perentorio, pena la cessazione dell'attività dell'impianto di cui si tratti.
5. La sanzione di cui al comma 4, è ridotta:
 - a) ad un decimo, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni relative agli impianti radioamatoriali e a quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile;
 - b) ad un quinto nel caso in cui le dichiarazioni siano presentate entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 3 della L.R. n.49 del 6 ottobre 2011.

6. La mancata attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 12 della L.R. n.49 del 6 ottobre 2011, da parte dei titolari degli impianti, così come del rispetto dei relativi tempi e modalità stabiliti dal Comune, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 100.000,00; tale sanzione è irrogata dal comune competente.

7. Il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 1, della l. 36/2001. Tale sanzione è irrogata dal Comune competente il quale contemporaneamente ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all'articolo 12 della L.R. n.49 del 6 ottobre 2011.

8. L'inosservanza di quanto previsto all'articolo 10, comma 5 della L.R. n.49 del 6 ottobre 2011 comporta l'irrogazione, da parte del Comune competente, di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 per ogni impianto.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano:

a) la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale);

b) la Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modifiche ed integrazioni;

10. Sono fatte salve disposizioni statali che, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge, prevedono autorità sanzionatorie diverse da quelle individuate dalla presente legge.

ART. 20 - INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Ogni anno il Servizio Ufficio Ambiente del Comune predispone e rende pubblico, un Rapporto annuale sullo stato delle emissioni elettromagnetiche da impianti per le teleradiocomunicazioni che raccolga ed illustri gli esiti delle misure, dei controlli e dei monitoraggi eseguiti. Tale rapporto può essere predisposto in forma collegiale con i Comuni limitrofi interessati e in cooperazione con ARPAT attivando specifica convenzione.
2. Il Servizio Ufficio Ambiente in cooperazione con l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), è tenuto a raccogliere ed a conservare le evidenze di segnalazioni di cittadini, comitati e altre parti interessate riguardanti l'attuazione del presente Regolamento e darne comunicazione all'Amministrazione comunale nei modi previsti dall'ordinamento interno. Sono fatte salve le norme sull'accesso agli Atti amministrativi e sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale disciplinate dalle vigenti leggi.
3. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
4. Il Comune promuove ovvero aderisce e collabora alle iniziative di informazione ed educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti in sinergia con, i Comuni limitrofi e/o gli enti pubblici e privati coinvolti nella problematica tenuto conto delle disponibilità di Bilancio.

PARTE VI – NORME TRANSITORIE

ART. 21 - NORME DI RINVIO

1. Per le competenze e gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa. Restano fermi i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e gli altri valori limite previsti dalla vigente normativa di settore e le norme e prescrizioni di cui ai provvedimenti di competenza dello Stato.
2. Si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale per eventuali prescrizioni costruttive o progettuali da osservarsi nella realizzazione degli impianti, il quale dovrà essere adeguato mediante disciplina specifica per le nuove installazioni entro 12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della prima edizione del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione.

ART. 22 - NORME TRANSITORIE

1. Fino all'approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato:

- a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c); (3)
- b) tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9, comma 2;
- c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.

2. Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 14.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione è da intendersi approvato ed efficace nel momento in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni eventualmente presentate a conclusione dell'iter di cui all'art. 8.